



A tutte le Aziende Clienti

Loro indirizzo mail

Rif. Normativi:

- DL n. 105/2021 convertito in Legge n. 126/2021
- Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021
- Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021
- Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021

**Oggetto: circolare descrittiva sui nuovi adempimenti per la
verifica del possesso della certificazione verde Covid – 19
nei luoghi di lavoro del settore privato.**

L'OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

PREMESSA

Con la pubblicazione del decreto legge n. 127/2021 che introduce **misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19** alla generalità dei lavoratori pubblici e privati, sono direttamente coinvolti tutti i Datori di lavoro nell'obbligo di verifica.

Tale obbligo, previsto indistintamente per lavoratori pubblici e privati – compresi i liberi professionisti e i collaboratori familiari – sarà valido, salvo proroghe, dal prossimo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dell'attuale stato di emergenza.

Inevitabilmente tutti i Datori di lavoro, a seconda della propria dimensione e struttura organizzativa lavorativa, dovranno aggiornare e/o ampliare i propri protocolli di sicurezza **e provvedere ad informare tutti i propri collaboratori dipendenti e collaboratori autonomi delle nuove regole e delle procedure attuate per la verifica del possesso e della validità del certificato verde.**

L'obbligo di possesso del certificato verde è rivolto, come analizzeremo in seguito, alla generalità dei soggetti che svolgono attività lavorativa, di formazione o di volontariato a qualsiasi titolo, quindi lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori con P. Iva, somministrati, anche in sede di nuove assunzioni.



Il mancato possesso del Green Pass non avrà alcuna ricaduta sanzionatoria sui lavoratori che però non potranno accedere ai luoghi di lavoro e verranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021.

Per i giorni di assenza ingiustificata non spetterà retribuzione né altro compenso o emolumento e il lavoratore manterrà il diritto alla conservazione del posto di lavoro senza conseguenze disciplinari.

Il dl 127 2021 impone quindi al datore di lavoro di organizzarsi al fine di ottemperare agli obblighi e ai doveri a Lui imposti con i seguenti passaggi riepilogativi:

- 1. Il Datore di lavoro deve provvedere a nominare il personale incaricato all'esecuzione del controllo Green pass tramite idonea lettera di designazione;**
- 2. Pianificare e organizzare l'attività di verifica dei green pass giornalmente o con modalità a campione;**
- 3. Provvedere alla condivisione delle modalità adottate con il personale aziendale tramite affissione in bacheca o altre modalità di trasmissione dell'informativa.**

A tal fine, il nostro Studio allega alla presente:

- 1. La propria interpretazione del DL 127 2021;**
- 2. Informativa ai dipendenti da personalizzare sulla procedura adottata o da adottare;**
- 3. Delega del datore di lavoro per la nomina alla verifica delle certificazioni Covid e all'esercizio dell'allontanamento del lavoratore/collaboratore sprovvisto della certificazione verde.**

Per ogni approfondimento o confronto si rimane a disposizione

Per Studio Negri e Associati

Testa Anna

Bernardo Mario